

INFORMATIVA N. 32 / 2020

Ai gentili Clienti dello Studio


Oggetto: **EFFETTO BREXIT – LE OPERAZIONI ECONOMICHE CON IL REGNO UNITO A PARTIRE DAL 01.01.2021**

Riferimenti Legislativi: **Consiglio dell'Unione europea XT 21054/19**
Fascicolo interistituzionale 2019/0240

Dal 01.01.2021 il Regno Unito uscirà definitivamente dal territorio doganale e fiscale dell'Unione Europea, con effetti rilevanti sia sulle modalità di assoggettamento ad IVA delle operazioni poste in essere tra soggetti comunitari e soggetti stabiliti nel Regno Unito, sia sulle modalità di assolvimento dell'imposta.

A partire dal 01.01.2021 il Regno Unito diverrà **Stato ExtraUE** e, pertanto, tutte le cessioni/acquisti di merci tra Italia e Regno Unito non si qualificheranno più come operazioni intracomunitarie, bensì costituiranno rispettivamente **esportazioni ed importazioni**.

Novità anche per le regole di integrazione dell'IVA sulle fatture per prestazioni ricevute.



LAUREA IN GIURISPRUDENZA
SCIENZE POLITICHE
STORIA E MEMORIA DELLE CULTURE EUROPEE
RICERCA STORICA E RISORSE DELLA MEMORIA

AZIENDALISTA
AVVOCATO
REVISORE LEGALE
DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA
LAVORO E DISCIPLINE SOCIALI

CAVALIERE AL MERITO
DELLA REPUBBLICA

Dott. Avv. LUIGI BORSARO

STUDIO COMMERCIALISTA

EFFETTO BREXIT - PRESTAZIONE DI SERVIZI



Fino al 31.12.2020



Regno Unito **"Stato UE"**



Prestazioni rese:
***operazione non soggetta
art. 7-ter DPR n.633/1972***

con indicazione in fattura
"inversione contabile" ovvero
"reverse charge"

Prestazioni ricevute:
**INTEGRAZIONE FATTURA
FORNITORE UE
*Art. 17, c. 2, DPR n. 633/72***



Dal 01.01.2020



Regno Unito **"Stato ExtraUE"**



Prestazioni rese:
***operazione non soggetta
art. 7-ter DPR n.633/1972***

con indicazione in fattura
"operazione non soggetta"

Prestazioni ricevute:
**EMISSIONE
AUTOFATTURA
*Art. 17, c. 2, DPR n. 633/72***

LAUREA IN GIURISPRUDENZA
SCIENZE POLITICHE
STORIA E MEMORIA DELLE CULTURE EUROPEE
RICERCA STORICA E RISORSE DELLA MEMORIA

AZIENDALISTA
AVVOCATO
REVISORE LEGALE
DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA
LAVORO E DISCIPLINE SOCIALI

CAVALIERE AL MERITO
DELLA REPUBBLICA

www.luigiborsaro.it studio@luigiborsaro.it

CESSIONI DI BENI

Le cessioni di beni effettuati nei confronti di operatori stabiliti nel Regno Unito non costituiranno più cessioni IntraUE “non imponibili art. 41 D.L. n. 331/93”, bensì **esportazioni “non imponibili art. 8, comma 1, lett. a) e b) DPR 633/72”**.

OPERAZIONI IN CORSO AL 31.12.2020

L’art. 39 D.L. n. 633/72 stabilisce che “*le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati all’atto dell’inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza*”.

L’art. 51 dell’accordo di recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea prevede che

“Ai beni spediti o trasportati dal territorio del Regno Unito al territorio di uno Stato membro e viceversa si applica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, purché la spedizione o il trasporto abbiano avuto inizio prima della fine del periodo di transizione e si siano conclusi dopo la fine del periodo di transizione”.

Pertanto, **se la spedizione/trasporto dei beni ha avuto inizio prima del 31.12.2020 e termina nel 2021, l’operazione resta una cessione o un acquisto intracomunitario.**

La merce, tuttavia, deve essere presentata in dogana, dove potrebbe rendersi necessario esibire la **prova della data d’inizio del trasporto** (faranno fede i relativi documenti).

La **prova** dell’inizio dello spostamento dei beni può essere fornita con il **documento di trasporto** o qualsiasi altro documento (CMR, polizza di carico, fattura dello spedizioniere) idoneo a dimostrare la data in cui è iniziato lo spostamento.

ACQUISTI DI BENI

Fino al 31.12.2020 gli acquisti di beni da operatori stabiliti nel Regno Unito rappresentano acquisti IntraUE con assolvimento dell'IVA attraverso integrazione della fattura del fornitore Ue.

A partire dal 01.01.2021 tali acquisti costituiranno **importazioni** con passaggio doganale e determineranno l'obbligo, pertanto, di assolvere il pagamento dell'IVA direttamente in dogana.

ACCONTI NELLE CESSIONI COMUNITARIE

E' possibile che antecedentemente all'invio della merce, l'operatore italiano incassi una parte o il totale del corrispettivo.

A differenza delle operazioni nazionali, **nelle cessioni comunitarie l'incasso del corrispettivo non costituisce momento di effettuazione dell'operazione.**

ATTENZIONE

Fino al 31.12.2020, nel caso in cui il soggetto economico / fornitore italiano emetta fattura di acconto, dovrà necessariamente applicare il regime di **non imponibilità art. 41, c. 1, D.L. n. 331/93**.

A) se l'inizio del trasporto avviene **entro il 31.12.2020**, la fattura di saldo deve essere emessa in regime di **non imponibilità art. 41, c.1, D.L. n. 331/93**;

B) se l'inizio del trasporto avviene **successivamente al 01.01.2021**, la fattura di saldo deve essere emessa in regime di **non imponibilità art. 8, c.1, lett. a) e b) DPR n. 663/72**.

Pertanto, nel caso in cui siano state emesse fatture di acconto non imponibili art. 41, c.1, D.L. n. 331/93 e l'inizio del trasporto avvenga successivamente al 01.01.2021, si renderà necessario regolarizzare tali fatture, evidenziando il **cambio di regime di non imponibilità**,

da **"non imponibile art. 41, c. 1, D.L. n. 331/1993"**

a **"non imponibile art. 8, c. 1, lett. a) e b) DPR n. 633/72"**.

PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE

Per le prestazioni di servizi rese, si dovrà indicare in fattura la dicitura **“operazione non soggetta art. 7-ter DPR n. 633/72”** e non più *“inversione contabile” / “reverse charge”*.

PRESTAZIONI DI SERVIZI RICEVUTE

Per le prestazioni di servizi ricevute, il soggetto passivo italiano sarà tenuto ad emettere **autofattura ai sensi dell’art. 17, c. 2 DPR 633/72** entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, con invio al Sdi o presentazione dell’Esterometro, e non più ad integrare la fattura ricevuta dal prestatore inglese.

RESI MERCE

Nel caso in cui, nel 2021, fosse necessario rendere dei beni acquistati nel corso del 2020 (acquisti intracomunitari) al cedente stabilito nel Regno Unito, tale operazione di reso si configurerà come una vera e propria **esportazione** definitiva.

CONTO LAVORAZIONE A CAVALLO D’ANNO

Nel caso in cui un soggetto passivo italiano provveda ad inviare **“merce in conto lavoro”** verso un operatore residente / stabilito nel Regno Unito entro il 31.12.2020, e la riconsegna in Italia avvenga in data successiva al 01.01.2021, l’operazione si configura come **importazione**.

L’operatore stabilito nel Regno Unito dovrà emettere una fattura *pro-forma* (utile ai fini doganali) oltre alla fattura relativa alla lavorazione, senza applicazione dell’IVA estera.

La fattura ricevuta dal soggetto italiano sarà soggetta ad *inversione contabile* tramite emissione di **autofattura** e soggetta ad IVA italiana ai sensi dell’**art. 17, comma 2 DPR 633/72**.

Dott. Avv. LUIGI BORSARO

STUDIO COMMERCIALISTA

OPERAZIONI TRIANGOLARI DAL 01.01.2021 CON SOGGETTI PASSIVI REGNO UNITO

L'acquisto di beni in Italia da parte di un soggetto passivo inglese (promotore) con successiva rivendita al proprio cliente residente in altro Stato membro UE con consegna curata direttamente dal fornitore nazionale identifica l'operazione come **triangolazione con intervento di soggetto ExtraUE**.

Il primo cedente residente nel territorio dello Stato deve applicare in fattura l'IVA italiana.

Sarebbe possibile porre in essere una “*triangolazione comunitaria*” solo se il promotore inglese (ExtraUE) procedesse alla nomina di un rappresentante fiscale nello Stato membro. Si ricorda che non è possibile ricorrere all'identificazione diretta, soluzione ammessa invece per gli operatori UE.

Diversamente, l'acquisto di merce proveniente dal Regno Unito costituirà un'operazione di **importazione**, per la quale non si potrà applicare il meccanismo del “*reverse charge*”.

LO STUDIO RIMANE A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA PER QUALSIASI CHIARIMENTO.

Verona, 24/12/2020

Distinti saluti

Avv. Luigi Borsaro

LAUREA IN GIURISPRUDENZA
SCIENZE POLITICHE
STORIA E MEMORIA DELLE CULTURE EUROPEE
RICERCA STORICA E RISORSE DELLA MEMORIA

AZIENDALISTA
AVVOCATO
REVISORE LEGALE
DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA
LAVORO E DISCIPLINE SOCIALI

CAVALIERE AL MERITO
DELLA REPUBBLICA

www.luigiborsaro.it studio@luigiborsaro.it